

Comune di Piana di San Geronimo 0000389.DED00701da0297-0IN2025tenzarriovo

I voucher di acquisto di prodotti di beni per la prima infanzia, sono compresi tra gli interventi economici indiretti, previa stipula di protocolli, accordi e convenzioni tra i fornitori e l'Ambito.

Esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie che hanno sede operativa nei Comuni afferenti l'Ambito C03 (*Caianello, Cellole, Conca della Campania, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pietravairano, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora*), disponibili a stipulare convenzioni per consentire l'acquisto di beni per la prima infanzia.

- a) gli esercizi siano iscritti alla C.C.I.A.A. per attività idonee (vendita di generi alimentari, beni di prima necessità, per la cura e l'igiene degli infanti, farmacie e para-farmacie);
- b) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici di cui all'art. 94,95,96,97,e 98 del Dlgs 36/2023 e smi;
- c) essere in regola con il Durc e con il pagamento dei tributi locali.

Il presente avviso vuole individuare gli esercizi commerciali, le farmacie e le parafarmacie che manifestano la volontà di stipulare convenzioni per l'erogazione di voucher di beni per la prima infanzia a favore di madri o padri soli residenti nei Comuni dell'Ambito C03 con minori di età compresa tra 0- 36 mesi o donne sole in stato di gravidanza accertata in difficoltà socio-economica, mediante lo strumento di voucher di acquisto.

- è un titolo di credito dal valore nominale singolo di € 20,00 (ne verranno consegnati n. 10 a beneficiario, per un totale di € 200);
- è spendibile entro 2 mesi dalla data di concessione presso la rete di farmacie, parafarmacie ed esercizi commerciali aderenti all’iniziativa;
- non è cedibile, pertanto, deve risultare controfirmato dal possessore se su supporto cartaceo;
- non dà diritto a resto o cambi in denaro contante;
- comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo complessivo dei beni acquistati;
- è spendibile per beni per la prima infanzia compresi nella seguente lista:

- Prodotti per l'igiene del bambino compresi i prodotti per l'igiene del naso e per la nascita dei primi denti;
- Pannolini;
- Apparecchi per l'allattamento al biberon;
- Alimenti per la crescita e lo svezzamento compresi gli integratori alimentari quali complessi vitaminici e fermenti lattici;
- Farmaci da banco per bambini;

- Prodotti di medicazione per bambini;
- Acquisto o affitto apparecchi sanitari per bambini;
- Ausili per l'allattamento al seno, medicazioni e detergenti post parto, integratori per l'allattamento.
  - è spendibile solo presso gli esercizi commerciali convenzionati di cui sarà fornito l'elenco ad ogni beneficiario.
  - non è spendibile per farmaci o altri prodotti già dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale.

### 3. MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI TITOLI

Di seguito si riportano indicazioni per la corretta presentazione delle richieste di rimborso.

- 1) Con riferimento a farmacie e para-farmacie, attraverso la stipula di convenzione è necessario che il Comune si assicuri che l'acquisto di farmaci/para-farmaci con pagamento mediante il buono non dia luogo al rilascio di scontrino con codice fiscale, precisando che l'acquisto di farmaci/para-farmaci effettuato con tale modalità non costituisce una spesa sanitaria detraibile ai sensi del TUIR.
- 2) In considerazione del valore nominale del singolo buono, sono consentiti acquisti, presso gli esercenti convenzionati, il cui importo non risulti inferiore ad € 20,00 (ovvero al valore nominale del singolo Voucher). Per le cessioni di importo in eccedenza il valore nominale del singolo buono € 20,00 e relativi multipli l'importo resterà a carico del beneficiario.
- 3) L'esercente dovrà avere cura di stornare i beni non ammissibili in modo da escluderli dallo scontrino effettivamente oggetto di contributo, nel caso in cui lo storno non avvenga dovrà essere compilato il "Modello di rendicontazione" allegato D.
- 4) L'Esercente dovrà rilasciare al beneficiario lo scontrino (fiscale e/o non fiscale), stamparne sempre una copia che dovrà essere allegata al buono al quale lo scontrino si riferisce.
- 5) Nel caso in cui l'esercente sia sprovvisto di un registratore di cassa che rilasci sullo scontrino la descrizione analitica dei beni e comunque in ogni caso in cui dallo scontrino non si evinca in maniera chiara ed inequivocabile i prodotti acquistati e compresi in quelli ammessi, l'esercente dovrà predisporre un apposito elenco con l'indicazione analitica dei beni oggetto della cessione secondo il "Modello di rendicontazione" allegato D.
- 6) L'importo complessivo del "Modello di rendicontazione" e l'importo totale del documento commerciale possono non coincidere in virtù di quanto previsto ai precedenti punti 3-5.
- 7) Relativamente all'emissione dello scontrino (fiscale/non fiscale) da parte dell'esercente, sono previste le seguenti modalità:

L'esercente può rilasciare al beneficiario, uno scontrino fiscale "non riscosso" per i quali successivamente emetterà nei confronti del Comune Capofila

- una Fattura elettronica differita. In tal caso, come previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996 dell'Agenzia delle Entrate, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale, oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi. In tale ipotesi



Il Comune di Teano dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali dei partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Teano. Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la Dott.ssa Cecere Erminia."

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La Coordinatrice  
Dott.ssa Cecere Erminia